

**Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 (BUR n. 100/2012)
(Novellazione) - Testo storico**

**MODIFICHE DI DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI
PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE SOCIO-
SANITARIA E DI TUTELA DELLA SALUTE**

Art. 1 - Modifica al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016".

1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 le parole "*dal Consiglio regionale*" sono sostituite con le parole "*dalla Giunta regionale*".

Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016".

1. Nel comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 sono soppresse le parole "*entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*" e le parole "*entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso*".

2. Nel comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 così come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria", sono soppresse le parole "*nei trenta giorni successivi, garantendo, comunque, il rispetto del termine complessivo di centottanta giorni*".

3. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 è inserito il seguente articolo:

"Art. 8 bis - Disposizioni in materia di programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale.

1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa statale, la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale è di competenza del Consiglio regionale, che vi provvede, su proposta della Giunta regionale."

4. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 dopo la parola "*obbligatorio*" sono soppresse le parole "*e vincolante entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso*".

5. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 dopo la parola "*obbligatorio*" sono soppresse le parole "*e vincolante entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento,*

decorsi i quali si prescinde dal parere stesso”.

Art. 3 - Modifica alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012- 2016”.

1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 è inserito il seguente articolo:

“Art. 19 bis - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei”.

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 3 bis - Regolamentazione in materia di apparati per le radiotelecomunicazioni.

1. Al fine di tutelare la popolazione dai rischi derivanti alla salute umana dall’esposizione ai campi elettromagnetici, è consentito - in via transitoria fino all’approvazione del Progetto antenne - lo spostamento degli apparati per le radiotelecomunicazioni esistenti nell’ambito del territorio del parco regionale dei Colli Euganei, con contestuale rimozione delle strutture dismesse, recupero naturalistico-ambientale delle aree interessate e ricollocazione degli apparati su strutture tecniche, che producano minori emissioni, appositamente individuate o realizzate dall’Ente parco dei Colli Euganei, anche con la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, previa sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa tra la Regione del Veneto, l’Ente parco dei Colli Euganei e i comuni territorialmente competenti, che individuano preliminarmente i siti idonei.”.

Art. 4 - Modifiche all’allegato A della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012- 2016”.

1. Al paragrafo “Prevenire le zoonosi e le malattie emergenti” del punto 3.4.1 “Aree prioritarie di intervento” dell’allegato A, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, le parole “*l’osservatorio epidemiologico*” sono sostituite dalle parole “*il centro regionale di epidemiologia veterinaria*”.

Art. 5 - Modifiche all’allegato A della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012- 2016”.

1. Al punto 3.4.2 “La rete dei dipartimenti di prevenzione” dell’allegato A, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 dopo le parole “*servizi veterinari*” è aggiunta la frase “*articolati distintamente nelle tre aree funzionali: sanità animale; igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e*

trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”.

Art. 6 - Modifiche all'allegato A della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.

1. Alla fine del punto 3.4.2 “La rete dei dipartimenti di prevenzione” dell'allegato A, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, è aggiunta la frase: *“All'interno del dipartimento di prevenzione delle aziende ULSS, viene istituita l'Unità di progetto della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare a cui afferiscono i tre servizi veterinari, della sanità animale(SA), dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAOA)e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ), nonché il servizio di igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), in linea con l'organizzazione regionale”.*

Art. 7 - Modifica al comma 8 ter dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni.

1. Nel comma 8 ter dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 come inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, le parole *“ha una durata di tre anni”* sono sostituite con le parole *“di norma ha una durata pari a quella della legislatura regionale. Il mandato del direttore generale scade centottanta giorni dopo l'insediamento della nuova legislatura”.*

Art. 8 - Modifica alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è così modificata:
“d) servizi veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali: sanità animale; igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;”.

Art. 9 - Modifica alla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 “Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria”.

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 4 bis - Gestione liquidatoria dell’Agenzia regionale socio-sanitaria (ARSS).

1. Il segretario regionale per la sanità e sociale viene individuato quale commissario per la gestione liquidatoria dell’ARSS, al fine di definire le procedure in essere e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti.

2. La gestione liquidatoria ha una durata massima di diciotto mesi.

3. Il commissario liquidatore provvede all’accertamento della situazione debitoria e creditoria dell’ARSS e presenta periodicamente le risultanze dell’attività e una relazione finale alla Giunta regionale.”.

2. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 4 bis della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, così come inserito dal comma 1, decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 10 - Modifica alla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 “Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria”.

1. Dopo l’articolo 4 bis della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, così come inserito dall’articolo 9, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 4 ter - Attribuzione delle funzioni esercitate dall’ARSS.

1. Sono attribuite alle strutture che afferiscono alla segreteria regionale per la sanità e il sociale tutte le attività di supporto tecnico attribuite all’ARSS dalla normativa regionale, comprese quelle in materia di accreditamento di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

2. Sono attribuite alla struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza istituita presso il Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” e successive modificazioni le funzioni di monitoraggio, verifica e controllo sul settore socio-sanitario, attribuite all’ARSS

dalla normativa regionale.”.

Art. 11 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.